

XI LEGISLATURA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 223 del 7 luglio 2020

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

LEONORI – BATTISTI – CALIFANO – FORTE

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV - I – IX - XI

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

“DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E *PIERCING*”

di iniziativa della Consigliera

Marta Leonori

Sara Battisti (BATTISTI)

Luigi Califano (CALIFANO)

Edmondo Forte (FORTE)

Relazione illustrativa

Il tatuaggio, oltre ad essere una forma di comunicazione non verbale, è un'antica tecnica di decorazione del corpo che fonda i propri canoni sulla triade dei principi dell'arte: l'ideazione, la creazione e la comunicazione; se ne trovano testimonianze in tutte le epoche, sin dalla preistoria, e in tutte le regioni del mondo, sia in Occidente sia in Oriente.

La sua rivalutazione avviene intorno agli anni sessanta-settanta, prima in alcune sottoculture e nella controcultura per poi diffondersi in ogni strato sociale e fascia d'età, fino a trasformarsi, con il nuovo millennio, da fenomeno di costume a vera e propria moda, trainata dall'esempio di personaggi pubblici soprattutto dello spettacolo.

Da segno distintivo dell'appartenenza a una tribù o come forma rituale per alcune popolazioni o gruppi sociali, oggi è usato soprattutto come una forma di espressione artistica sulla superficie del corpo umano.

Esistono molti stili diversi: tradizionale, tribale, realistico, giapponese, ecc. che si distinguono per la diversità dei soggetti rappresentati o l'uso dei colori.

In un'indagine condotta nel 2015 è stato calcolato che circa 7 milioni di italiani portano un tatuaggio e lo 0.5% per finalità mediche. La maggior parte dei tatuati ha un'età tra i 25 e i 44 anni, la stragrande maggioranza si rivolge a un centro specializzato o, in misura assai minore, a un centro estetico, ma più del 13% ha rischiato fuori dai canali ufficiali. Va rammentato che esiste il rischio di infezioni che possono dipendere da scarse condizioni igienico sanitarie o da materiali non adeguati.

È bene ricordare che il tatuaggio è effettuato anche con finalità mediche per camuffare alcune patologie della pelle o gli esiti cicatriziali di pregressi interventi chirurgici.

Per il *piercing* – pratica di forare parti del corpo per introdurre oggetti soprattutto di metallo – possono farsi le stesse considerazioni dei tatuaggi: risalente nella notte dei tempi e diffuso in tutte le latitudini e culture, con funzione rituale e distintiva è oggi un tipo di decorazione rielaborato dalla controcultura degli anni sessanta.



Anche per il *piercing* sono importanti gli aspetti sanitari per le condizioni igieniche nelle quali viene praticato e le attrezzature utilizzate che possono ingenerare infezioni.

Dal punto di vista legislativo manca un testo statale, alcune Regioni hanno legiferato (Toscana, Friuli Venezia Giulia e Marche) e il Ministero della Sanità è intervenuta con due circolari nel 1998 che dettano "Le linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e *piercing* in condizioni di sicurezza". Il principale riferimento è al momento la Risoluzione europea ResAP del 20 febbraio 2008. Le attività intrecciano sia risvolti economici che sanitari, per questo si ritiene opportuno l'approvazione nella nostra Regione di uno specifico testo legislativo che possa essere anche di stimolo al legislatore nazionale.

L'attuale proposta si compone di 11 articoli che coprono le lacune esistenti e indicano un corretto svolgimento delle attività e le condizioni di sicurezza e professionalità necessarie.

L'articolo 1 fissa l'oggetto e le finalità della legge, mentre l'articolo 2 specifica i percorsi formativi che identificano i requisiti per entrambe le pratiche con l'ottenimento finale del necessario attestato.

L'articolo 3 indica una serie di divieti e l'articolo 4 disciplina l'esercizio dell'attività, il procedimento autorizzativo e i necessari requisiti per il suo svolgimento.

Le attività nelle manifestazioni pubbliche sono previste nell'articolo 5 e le funzioni di vigilanza e controllo sono disciplinate nell'articolo 6, con la previsione di sanzioni per ogni fattispecie nell'articolo 7.

L'articolo 8 prevede specifiche campagne informative, rivolte soprattutto ai più giovani, sulle pratiche di tatuaggi e *piercing*. Il regolamento con la disciplina di dettaglio è previsto all'articolo 9.

Infine gli articoli 10 e 11 sono dedicati alle disposizioni finali e a quelle finanziarie con risorse appositamente destinate, e l'articolo 12 dispone l'entrata in vigore della legge.



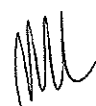
SOMMARIO

Articolo 1	(Oggetto e definizioni)
Articolo 2	(Percorsi formativi)
Articolo 3	(Divieti)
Articolo 4	(Esercizio dell'attività)
Articolo 5	(Manifestazioni pubbliche)
Articolo 6	(Vigilanza e controllo)
Articolo 7	(Sanzioni)
Articolo 8	(Campagne informative)
Articolo 9	(Regolamento)
Articolo 10	(Disposizioni finali)
Articolo 11	(Disposizioni finanziarie)
Articolo 12	(Entrata in vigore)



Articolo 1
(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge, al fine di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, disciplina le attività di tatuaggio e *piercing*.
2. Le attività di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalla normativa vigente.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti aventi una connotazione artistica;
 - b) *piercing*: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo allo scopo di inserire anelli o altri monili di diversa forma o fattura.



Articolo 2 (Percorsi formativi)

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing* presuppone lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al presente articolo.
2. Per accedere ai percorsi formativi sono richiesti:
 - a) il compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica o diploma del sistema educativo regionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.
3. Il percorso formativo prevede la partecipazione ad un corso teorico pratico della durata di 3 anni, per 900 ore annue di cui 100 di tirocinio, per gli operatori che esercitano l'attività di tatuaggio e di 1 anno, per 900 ore di cui 100 di tirocinio, per gli operatori che esercitano l'attività di *piercing*, al termine del quale è previsto il superamento di un esame teorico pratico ed è rilasciato l'attestato di frequenza.
4. Sono esclusi dall'obbligo di frequentare il percorso formativo di cui al comma 2 coloro che abbiano frequentato e superato un corso di formazione regionale istituito ai sensi della normativa vigente in materia e che certifichino di aver esercitato l'attività di tatuaggio o *piercing* in modo continuativo per almeno cinque anni, nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 6.
5. Gli operatori che esercitano le attività di tatuaggio e *piercing* sono tenuti a partecipare periodicamente a corsi di aggiornamento, organizzati anche dalle associazioni di settore.
6. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina le materie di insegnamento teorico pratico, prevedendo un incremento delle conoscenze igienico sanitarie per prevenire l'insorgenza di gravi patologie infettive e di allergie, le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, nonché la composizione delle commissioni di esame, e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.



Articolo 3

(Divieti)

1. È vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing* in assenza dei percorsi formativi di cui all'articolo 2 o su area pubblica ad eccezione delle manifestazioni di cui all'articolo 5.
2. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* ai minori di anni quattordici, ad esclusione del *piercing* al lobo dell'orecchio, che è consentito con il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.
3. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing*, ad esclusione del *piercing* al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale.
4. È vietato l'impiego di anestetici, anche locali.
5. È vietato eseguire tatuaggi e *piercing* in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
6. È vietato procedere all'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie.
7. È vietato praticare tatuaggi e *piercing* sugli animali.
8. È vietato l'utilizzo di pigmenti e monili non conformi alla normativa vigente.
9. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono definite le modalità per il consenso informato previsto ai commi 2 e 3, nonché eventuali ulteriori divieti nell'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing*.
10. I clienti devono essere informati, per iscritto e in modo esaustivo sulle modalità di esecuzione della prestazione richiesta e sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, nonché sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di un tatuaggio o di un *piercing*, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 9.



Articolo 4 *(Esercizio dell'attività)*

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e di *piercing*, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo è subordinato alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della normativa vigente, corredata della relativa documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9, nonché la presenza di un responsabile tecnico che abbia svolto i percorsi formativi di cui all'articolo 2.
2. La SCIA è presentata al comune ove ha sede l'attività.
3. Il comune entro dieci giorni trasmette la SCIA all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, che effettua il controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attività ai sensi di quanto previsto dal comma 4.
4. L'azienda sanitaria locale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA accerta i requisiti igienico sanitari dei locali e delle attività. In caso di carenza dei predetti requisiti, qualora non sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9, il comune entro i successivi venti giorni adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti a quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9, l'azienda sanitaria locale, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
5. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di gravi carenze igienico-sanitarie, il comune dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al comma 4, secondo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
6. Per la sola esecuzione del *piercing* al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'esercizio dell'attività devono darne comunicazione preventiva al comune e all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. Tale attività deve essere effettuata in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscano la sterilità del procedimento, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 9.
7. I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale, anche ai fini di cui all'articolo 1,





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

comma 649 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)).

MA

Articolo 5
(Manifestazioni pubbliche)

1. Per le attività di tatuaggio e *piercing* svolte nell'ambito di manifestazioni pubbliche, quali fiere, raduni, convegni, la SCIA è presentata al comune ove si svolge la manifestazione.
2. La SCIA è corredata della documentazione attestante il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9 e la presenza di un responsabile tecnico che abbia svolto i percorsi formativi di cui all'articolo 2.



Articolo 6

(Vigilanza e controllo)

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività previste dalla presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 9, fatta salva la competenza dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 3, 4 e 5, verifica periodicamente il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività medesime.
2. Nel caso di carenze dei requisiti igienico sanitari, l'azienda sanitaria locale indica gli adeguamenti necessari fornendo un congruo termine per adempiere. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Qualora siano riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, l'azienda sanitaria locale propone al comune di sospendere l'attività.
4. Il comune sospende l'attività nei casi previsti al comma 3 e qualora siano venuti meno gli altri requisiti di cui alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 9.
5. Nei casi di cui al comma 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e i termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9. In difetto di ottemperanza alla diffida il comune dispone la chiusura dell'attività.
6. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.



Articolo 7 **(Sanzioni)**

1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* in assenza della SCIA di cui all'articolo 4 o senza aver effettuato i percorsi formativi è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e il sequestro delle attrezzature ed i materiali utilizzati.
2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* senza aver effettuato le attività di aggiornamento di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000. a euro 10.000
3. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio o *piercing* senza il possesso dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000
4. Chiunque non rispetti i divieti di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000
5. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applica la normativa regionale vigente.
6. Restano ferme le sanzioni in tema di rifiuti previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).



Articolo 8
(Campagne informative)

1. La Regione promuove e organizza specifiche campagne informative, rivolte in particolare ai giovani, alle scuole secondarie di primo e secondo grado, alle istituzioni formative di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), finalizzate alla conoscenza dei rischi connessi ai trattamenti effettuati dagli operatori abusivi, alle pratiche non corrette di tatuaggio e *piercing*, nonché delle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.



Articolo 9 (Regolamento)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti di attuazione e integrazione della presente legge, che definiscono, anche in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e *piercing* in condizioni di sicurezza, del 5 febbraio 1998, in particolare:

- a) i requisiti minimi strutturali ed igienico-sanitari dei locali adibiti alle attività di tatuaggio e *piercing*, nonché i requisiti minimi organizzativi e gestionali delle attività medesime;
- b) le attrezzature e i pigmenti colorati utilizzabili, le modalità della loro preparazione, utilizzo e conservazione, nonché le cautele d'uso dei medesimi;
- c) la documentazione che deve essere allegata alla SCIA;
- d) le materie d'insegnamento, le modalità e i termini di svolgimento dei percorsi formativi e delle attività di aggiornamento nonché la composizione delle commissioni di esame, di cui all'articolo 2;
- e) i requisiti per lo svolgimento delle attività di tatuaggio e *piercing* da parte di operatori che esercitano al di fuori del territorio della Regione;
- f) le modalità di espressione del consenso e gli ulteriori divieti nell'esercizio delle attività di tatuaggio e *piercing*, di cui all'articolo 3, comma 9;
- g) le modalità di informazione sul possesso, da parte dell'operatore, dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attività, sull'esecuzione della prestazione richiesta, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, sui potenziali rischi per la salute e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione di un tatuaggio o di un *piercing*, di cui all'articolo 3, comma 9;
- h) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5;
- i) le modalità e i termini per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 6, anche nell'ambito di manifestazioni pubbliche.



Articolo 10
(Disposizioni finali)

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge già esercitano attività di tatuaggio e *piercing* adeguano la loro attività e il loro aggiornamento professionale alle disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 9, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 4.
2. I comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento di cui all'articolo 9 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.



Articolo 11
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articolo 2 si provvede mediante lo stanziamento, nell'ambito del programma denominato "....." di cui alla missione denominata "...", pari ad euro, per il 2020 e pari ad euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sul bilancio regionale 2020-2022.....
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 si provvede mediante lo stanziamento, nell'ambito del programma denominato "....." di cui alla missione denominata "...", pari ad euro, per il 2020 e pari ad euro per ciascuna annualità 2021 e 2022, a valere sul bilancio regionale 2020-2022.....





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.